



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Affari generali contratti e sistemi informativi

Oggetto: Gara comunitaria a procedura aperta per la selezione di un organismo specializzato indipendente per il monitoraggio della qualità del servizio postale universale per il triennio 1° dicembre 2016/30 novembre 2019 - Riscontro alle richieste di chiarimenti.

D10: La garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta su quale valore deve essere calcolato?

R10: La garanzia provvisoria è da calcolarsi sul totale dell'importo posto a base d'asta, includendo ogni possibile opzione. Il 2%, pertanto, deve essere computato sul valore totale della base d'asta, pari ad euro 4.159.279,25 (euro 2.495.567,55 + 1.663.711,70).

D11: E' possibile considerare fornitura ai sensi del comma 3 dell'articolo 105 del Codice, e quindi non configurabile quale attività affidata in subappalto, la subfornitura di tecnologia, inclusi *software* personalizzati, per l'organizzazione del sistema di monitoraggio, rilevazione ed elaborazione dei dati e relativa reportistica? In caso affermativo, in sede di offerta occorre indicare il nominativo del fornitore e fornire la relativa documentazione/dichiarazioni?

R11: Se si tratta di attività tecnologiche specificamente connesse alla gestione del contratto di monitoraggio, quale inserimento ed elaborazione dei dati di monitoraggio postale, si ricade a tutti gli effetti nel subappalto. Resta esclusa, per espressa previsione legislativa, la sola subfornitura di prodotti informatici "a catalogo".

D12: In caso di avvalimento, la società ausiliaria ha gli stessi obblighi della società partecipante circa l'impegno, in caso di aggiudicazione, a: 1) cessare eventuali incarichi in corso svolti per conto di Poste Italiane S.p.A. e società controllanti, controllate o collegate e a non assumerne di nuovi durante l'esecuzione; 2) non assumere incarichi commissionati da Poste Italiane S.p.A. e società controllanti, controllate o collegate per i 12 mesi successivi al completamento dell'incarico.

R12: La *ratio* della suindicata prescrizione consiste nella primaria esigenza di affidare il servizio di monitoraggio del servizio universale postale ad un organismo terzo ed indipendente, anche quando quest'ultimo si sia avvalso dei requisiti di un altro soggetto ai fini della partecipazione alla procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, dell'esecuzione del contratto. L'obbligo di cessazione e di astensione, pertanto, deve ritenersi afferente anche all'impresa ausiliaria.

D13: In relazione al punto a) par. 3 pag. 28 del disciplinare di gara, si chiede di specificare a quali "attrezzature, materiali e strumenti a disposizione della società" si fa riferimento, in particolare a quale delle fasi del processo di produzione e/o monitoraggio ci si riferisce.

R13: Si fa riferimento a qualsiasi tipo di "attrezzature, materiali e strumenti" di cui la Società ritiene di avvalersi per tutte le fasi del processo di esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

D14: In relazione al punto d) par. 3 pag. 28 del disciplinare di gara, si chiede di specificare cosa si intende per "struttura operativa e logistica del concorrente", in particolare si chiede di chiarire se ci si riferisce alla sede operativa della società oppure se si fa riferimento alle strutture



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Affari generali contratti e sistemi informativi

di service/supporto coinvolte nell'attività di produzione e recapito ai soggetti incaricati delle spedizioni.

R14: Si fa riferimento alla complessiva struttura operativa e logistica, ivi incluse le attività di supporto a vario titolo coinvolte nell'attività oggetto del contratto.

D15: In relazione ai punti V e VI della lettera d) par. 3 pag. 29 del disciplinare di gara, l'indicazione del tipo di contratto e del livello di istruzione degli operatori impiegati è riferito esclusivamente ai soggetti impiegati nell'attività di mystery client/rimodulazione degli uffici postali?

R15: Sia le informazioni di cui al punto V, sia quelle di cui al punto VI della lettera d) del paragrafo 3, riguardano non solo i soggetti impiegati nelle verifiche relative agli uffici postali nel periodo estivo (in modalità *mystery client*), ma anche i soggetti impiegati nell'invio e nella ricezione delle lettere test (*droppers* e *receivers*).

D16: In relazione all'Allegato tecnico al capitolato speciale d'onori si chiede di confermare che il prodotto postale oggetto del monitoraggio sarà la posta ordinaria e la posta ordinaria nelle aree con consegna a giorni alterni e di specificare se è prevista la possibilità di variazioni e/o integrazioni delle tipologie di prodotto postali oggetto di monitoraggio.

R16: Si conferma che il servizio oggetto del monitoraggio è quello di posta ordinaria. Eventuali variazioni e/o integrazioni delle tipologie di servizi postali potrebbero derivare da possibili evoluzioni del quadro regolamentare di settore, ma non sono al momento prevedibili. Il regime delle variazioni al contratto in corso di esecuzione è quello delineato dall'articolo 21 del Disciplinare.

D17: Qual è il numero massimo di invii lettere per tratta su base annua?

R17: Il numero massimo è pari a 100.

D18: Qual è la media mensile di invii di lettere test prevista per ciascuna delle due tipologie di posta ordinaria oggetto del monitoraggio? Qual è il numero massimo di invii che ciascun *dropper* può effettuare alla settimana/mese/anno? Qual è il numero massimo di test che ciascun *receiver* può ricevere alla settimana/mese/anno?

R18: Si rinvia, per ogni dettaglio, alla normativa tecnica europea EN 14508, espressamente richiamata nell'Allegato tecnico.

D19: Per quanto tempo ciascun *dropper/receiver* può collaborare? È prevista una % minima di rotazione/variazione dei *dropper/receiver*?

R19: Ciascun concorrente nella propria offerta potrà eventualmente fissare una durata massima della collaborazione di *dropper* e *receiver*, nonché eventualmente fissare una percentuale minima di rotazione/variazione dei *dropper* e *receiver*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Affari generali contratti e sistemi informativi

D20: Domini e web server, piattaforme informatiche e App eventualmente utilizzati per la trasmissione delle informazioni dropper/receiver-società concorrente e società concorrente/committente, saranno allocati su piattaforme/server di proprietà di AGCOM e/o Poste oppure dovranno essere acquistati e gestiti dalla società assegnataria?

R20: Dovranno essere acquistati e gestiti dalla società aggiudicatrice.

D21: Eventuali software e algoritmi per il calcolo delle performance e la produzione della reportistica sviluppato, dovranno essere ceduti all'AGCOM oppure resteranno di proprietà dell'assegnataria?

R21: Resteranno di proprietà della società aggiudicatrice. Ad AGCOM è trasferita la proprietà dei risultati delle attività di monitoraggio (ad esempio i report, la documentazione di rendicontazione e tutti i dati e le informazioni ivi contenute).

D22: In merito alla fornitura dei francobolli, Poste provvederà alla fornitura sia dei valori necessari all'affrancatura delle lettere test, che dei valori necessari alla spedizione dei plichi contenenti le lettere test ai dropper e tutti quelli necessari all'invio di comunicazione/altri materiali ai soggetti coinvolti nell'attività? In tal senso è previsto un importo massimo di valori richiedibili?

R22: Poste Italiane provvederà alla fornitura dei soli francobolli da apporre sulle lettere test. Le spese per la spedizione dei plichi contenenti le lettere test per i droppers e di ogni altra comunicazione o materiale ai soggetti impiegati nell'attività di monitoraggio sono a carico dell'aggiudicatrice. Resta salva la possibilità per l'impresa di prevedere nella propria offerta l'eventuale impegno ad impiegare per la spedizione di tale materiale operatori postali diversi da Poste Italiane.

D23: I documenti segnalati all'articolo 11 del Disciplinare di gara sono obbligatori in fase di partecipazione o vengono eventualmente richiesti in un momento successivo? Ai fini della predisposizione della busta amministrativa, relativamente alla dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1.3 dell'art. 13) del disciplinare di gara attestante i requisiti di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e nello specifico dei requisiti di capacità tecnica, si richiede se per tale ultimo requisito sia sufficiente dichiararne semplicemente il possesso o se si debba provvedere sin da ora a fornire l'indicazione dettagliata degli specifici elementi di capacità indicati al punto 3) dell'articolo 11 del Disciplinare o se tale dettaglio dovrà essere fornito solo in caso di aggiudicazione dell'appalto (per il primo e il secondo in graduatoria) attraverso la banca dati AVCPass.

R23: I documenti di cui all'articolo 11 del Disciplinare devono essere resi in sede di presentazione della domanda di partecipazione. La società, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, è tenuta a dichiarare il possesso dei requisiti di capacità tecnica fornendo una indicazione dettagliata degli elementi specifici di cui al punto 3) dell'articolo 11 del Disciplinare. Resta salva la possibilità per la stazione appaltante di richiedere documenti integrativi o complementari nel corso della procedura di gara (articolo 11, comma 5) a qualunque partecipante, ovvero ai primi due classificati ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto (articolo 11, comma 6).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Affari generali contratti e sistemi informativi

D24: Alla luce del divieto assoluto previsto dal bando di gara, si chiede se l'utilizzo di lavoratori autonomi per l'esecuzione del servizio configuri una fattispecie di subappalto.

R24: L'articolo 105, comma 3, del Codice indica talune categorie di forniture e servizi che, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto. Tra queste, le *“attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante”* (lett. a). La disciplina del subappalto, quindi, non opera nel caso di affidamento di attività specifiche a *“lavoratori autonomi”*, ossia a *“soggetti che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”* (art. 2222 cc). Secondo gli orientamenti interpretativi forniti dalla giurisprudenza e dall'Autorità di settore, tuttavia, la non applicabilità della disciplina sul subappalto (e, dunque, del divieto previsto nella procedura di gara in esame), deve intendersi riferita al solo affidamento di attività specifiche a professionisti prestatori di opere intellettuali, quali consulenze professionali, configurando un subappalto *“qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera”* (articolo 105, comma 2, del Codice).

D25: Al punto 14 dell'Allegato Tecnico al Capitolato Speciale d'Oneri si fa riferimento ai *“francobolli occorrenti per le lettere campione e per la corrispondenza attinente alle verifiche”*. Che cosa si intende con *“corrispondenza attinente alle verifiche”*? A quale tipo di verifiche ci si riferisce?

R25: Sono le altre buste "di servizio" utilizzate eventualmente per l'invio della corrispondenza dell'aggiudicataria contenente la documentazione relativa allo svolgimento delle attività di monitoraggio.

D26: Al punto 46 dell'Allegato Tecnico, la numerosità del campione (non inferiore a 1.000 unità) è da intendersi su base annuale oppure triennale?

R26: Il campionamento di cui al punto 46 dell'Allegato Tecnico afferisce al monitoraggio sul rispetto dei parametri vigenti in materia di aperture giornaliere ed orarie degli uffici postali nel periodo estivo e deve intendersi su base annuale.

D27: In relazione alla previsione di cui all'articolo 23 del Disciplinare, l'istituto deve rinunciare a qualsiasi tipo di ricerca in essere o futuro con qualsiasi operatore postale?

R27: La previsione di cui all'articolo 23 del Disciplinare ha una portata generale ed è volta ad assicurare la primaria esigenza di affidare il servizio di monitoraggio ad un organismo terzo ed indipendente. Ne consegue, pertanto, che l'obbligo di rinunciare ad incarichi e/o contratti in essere ed il divieto di accettare incarichi e/o stipulare nuovi contratti nel corso dell'esecuzione dell'appalto afferisce sia al fornitore del servizio universale postale che agli altri operatori postali operanti nel territorio nazionale.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Affari generali contratti e sistemi informativi

D28: Cosa si intende per “anonimato” degli addetti alla spedizione di cui all’articolo 18, punto 3, paragrafo c?

R28: L'anonimato degli addetti alle spedizione e alla ricezione delle lettere test è un aspetto di fondamentale importanza nell’ambito della rilevazione campionaria. Gli invii, infatti, non devono in alcun modo essere riconoscibili dall'esterno. Ogni misura proposta nell’offerta per garantire l’anonimato dei rilevatori sarà valutata ai fini dell’assegnazione del punteggio di cui all’articolo 18, par. 3 lett. c) del disciplinare di gara.

D29: Le lettere devono essere imbucate nelle normali cassette postali oppure nelle cassette postali dell’ufficio postale?

R29: Sono da ritenersi valide entrambe le modalità.

D30: Le aree con recapiti postali a giorni alterni prevedono l’aggiunta di tratte rispetto alle 913 considerate o sono già incluse nelle 913?

R30: Le tratte relative ai Comuni serviti a giorni alterni sono aggiuntive rispetto alle 913.

D31: Se sono escluse dalle 913, l’istituto deve costruire un campione / le tratte da sottoporre al committente? Se sì, di quante tratte si parla?

R31: L'ampiezza e la rappresentatività del campione e, dunque, il numero delle tratte oggetto di monitoraggio devono essere indicate nell'offerta e costituiscono un elemento di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all’articolo 18 par. 3 lett. f) del disciplinare di gara.

D32: Le sedi di rilevazione comprendono solo Comuni sotto i 5000 abitanti oppure si intendono le sedi del file excel, cioè 214 sedi (dove ci sono anche Comuni sopra i 5000 abitanti)?

R32: Per monitoraggio del tempo di transito le sedi sono le 214. Per le rimodulazioni estive l’insieme delle sedi da cui elaborare il campione sono i Comuni sotto i 5000 abitanti.

D33: L’attività di rilevazione presso gli uffici postali è solo estivo (15 giugno-15 settembre)?

R33: L’attività di rilevazione presso gli uffici postali è annuale e limitata al periodo estivo.

D34: In relazione al punto 1 dell’articolo 11 del Disciplinare (in cui è richiesto il casellario giudiziale), quale documento è necessario produrre in relazione al socio unico, società con sede a Malta, ovvero se non è necessario produrre alcun documento.

R34: Alla luce delle prescrizioni di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice e degli orientamenti interpretativi forniti dalla giurisprudenza (*ex multis*, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2813/16), è necessaria la dimostrazione della insussistenza di cause di esclusione da parte di chi ha “il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato o dell’offerente”, anche con riferimento al socio unico persona giuridica. Ai fini della partecipazione alla procedura di gara, la comunicazione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Affari generali contratti e sistemi informativi

di insussistenza delle cause di esclusione può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva secondo le modalità di cui all'articolo 5 del Disciplinare di gara. Per i soggetti non stabiliti in Italia, ogni documento utile potrà essere prodotto in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

D35: Si richiede l'inoltro in formato pdf e word della documentazione amministrativa da produrre ai fini della partecipazione della società alla procedura di gara, ovvero il link del sito dell'amministrazione dal quale sia possibile reperirla.

R35: Ai fini della partecipazione alla procedura di gara specificata in oggetto, non sono reperibili format predisposti dalla stazione appaltante. Tutta la documentazione amministrativa deve essere prodotta dall'impresa secondo le indicazioni fornite nel disciplinare di gara. Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere prodotte secondo le modalità specificate all'articolo 5 del Disciplinare. Resta nella facoltà dell'impresa avvalersi del modello di formulario di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione europea del 5 gennaio 2016 (c.d. Documento di gara unico europeo, DGUE).

D36: La certificazione di Qualità ISO 9001:2008 può ritenersi valida per la riduzione al 50% degli importi della cauzione provvisoria e dell'impegno all'emissione della definitiva?

R36: Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice, la riduzione del 50% dell'importo della garanzia è subordinata al possesso della certificazione di Qualità della serie ISO 9000 tra cui rientra anche ISO 9001. Ciò, in ogni caso, non esclude la valutazione dell'idoneità della predetta certificazione da parte della Commissione di gara.